

PATTI SOCIALI
NORME SUL FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“ACOSEA IMPIANTI S.R.L.”

Art. 1. - Denominazione -

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata
“ACOSEA IMPIANTI SRL“
2. La Società è a totale capitale pubblico locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 comma 13 Dlgs. 267/00. Gli enti pubblici locali dovranno mantenerne congiuntamente la totale partecipazione.
3. Saranno pertanto inefficaci nei confronti della Società gli atti di cessione da parte degli Enti Pubblici Locali che facciano venire meno la titolarità congiunta della totalità del capitale da parte degli Enti Pubblici stessi.

Art. 2. - Sede -

1. La sede legale della società è nel Comune di Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.
2. Potranno istituirsi sedi secondarie o amministrative, succursali, filiali e agenzie in altre località.

Art. 3. - Durata e recesso -

1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.
2. Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità di cui all'art.2473 c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o **PEC** (ovvero con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento), inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, ovvero, se il diritto sorge per causa diversa da una deliberazione, entro novanta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Nella comunicazione dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della società. Il rimborso della partecipazione sarà effettuato a norma dell'art. 2473 c.c.. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso è inalienabile.

In ogni caso la revoca della delibera che legittima il recesso del socio, rende

inefficace il recesso medesimo.

Art. 4. – Oggetto -

La Società ha per oggetto l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato come già definito nella legge n.36/94 (legge Galli) - (Acquedotti, fognature e depurazioni delle acque), poi abrogata e sostituita dal D. Lgs. 152/2006, e nella legge regionale n. 25/99 - Emilia Romagna e successive modificazioni, nonché strumentali alle altre attività intraprese dal soggetto gestore, così come previsto dall'art. 113 D. Lgs. 267/2000.

I beni pertinenti all'oggetto dell'attività saranno posti nella disponibilità del soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o, se prevista la gestione separata delle reti, del gestore di quest'ultima, a fronte del pagamento di un canone, secondo quanto stabilito dal citato D. Lgs. N. 267/2000 e dalla normativa di settore applicabile.

La Società potrà altresì provvedere alla manutenzione dei beni conferiti e alla realizzazione di impianti ed estendimenti di rete, nonché contribuire all'espletamento delle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

La società potrà inoltre sviluppare nuove attività legate all'utilizzo della propria rete infrastrutturale anche nel campo dei servizi telematici.

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fidejussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993.

Art. 5. - Capitale Sociale -

(Aumenti di capitale, conferimenti e finanziamenti)

1. Il capitale sociale è di Euro 42.079.181,00 (quarantaduemilionisettantanovemilacentottantuno).
2. I soci decidono, mediante delibera assembleare da prendersi con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale.
3. Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

4. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

5. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che questi ritiene opportuni.

6. I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico. Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C..

Art. 6. - Diritto di prelazione -

1. Il Socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà offrirla in prelazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci, specificando l'entità nominale della quota posta in vendita, il prezzo, le modalità ed i termini del pagamento, nonché il nominativo dell'acquirente.

I soci avranno a disposizione dieci giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di vendita per poter esercitare il diritto di prelazione che spetterà ad ognuno in ragione della quota posseduta, con diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

2. Le quote inoplate saranno liberamente trasferibili alle condizioni offerte solo nei confronti di altri Enti Pubblici Locali ricompresi **nell'ambito territoriale ottimale di riferimento degli Enti Pubblici Locali Soci** ~~territorio di competenza dell'ATO Provinciale.~~

3. La cedibilità delle quote possedute dagli **Enti Pubblici Locali** è soggetta alle procedure concorsuali pubblicistiche.

Art. 7. - Domicilio -

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo **o del revisore, se nominati**, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta **dal competente Registro delle Imprese**. ~~libri sociali (Libro Soci, Libro delle decisioni degli amministratori e Libro delle deliberazioni del Collegio sindacale).~~ L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà ~~parimenti risultare~~ **essere comunicato alla società per iscritto da ciascun socio, amministratore, sindaco o revisore** ~~libri sociali.~~

2. Sarà **altresi** cura degli interessati comunicare alla Società tramite lettera raccomandata **o PEC**, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale

relativa variazione.

Art. 8. - Assemblea dei soci -

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alle presenti **Statute Norme sul funzionamento della società**, sono obbligatorie per tutti.
2. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate nell'art. 2479 c.c.. Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.
3. Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che ~~sia iscritto nel libro dei soci~~ **risulti tale dal Registro Imprese**; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Art. 9. - Convocazione dell'Assemblea -

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita ai soci - nel domicilio (o indirizzo e-mail) ~~risultante dal libro dei soci~~ **risultante dal Registro Imprese o comunicato espressamente alla società** - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.
2. L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è presente l'intero capitale sociale, e sono presenti o informati l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se esistente. In tal caso, gli amministratori e ~~i~~ **il** ~~sindaci~~ **o** si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 10. - Intervento e voto -

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'Art. 2479 c.c. nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. Il diritto al voto all'assemblea è regolato dall'art. 2479 del Codice civile.
3. Ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da un'altra persona, anche non socio.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.
5. **L'Assemblea può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con**

l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11. – Competenze dell'Assemblea -

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, con le modalità di cui all'Art. 2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo ritenga di sottoporle.

2. L'assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 12. - Presidenza e segreteria -

1. L'Assemblea è presieduta, secondo i sistemi di amministrazione, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora né l'uno né l'altro possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

3. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta da chi la presiede.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio indicato dal Presidente stesso.

5. La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 C.C..

Art. 13. - Organo Amministrativo e durata della carica -

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, **anche persona giuridica**, o da un Consiglio di Amministrazione.
2. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, oppure fino a revoca o rinuncia e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.
3. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci. Si applica l'art. 2382 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza, **nonché il D. Lgs. 39/2013.**
- 3-bis Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.**
4. Spetta all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina **e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle presenti Norme sul funzionamento della Società**, la forma di Amministrazione, il numero dei Consiglieri ~~nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 16,~~ e la durata della carica degli Amministratori.
5. In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 c.c. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio d'Amministrazione e si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 14. – Compenso degli Amministratori -

1. I compensi degli Amministratori sono stabiliti ai sensi dell'art. 2389 cc e **comunque nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.**

Agli amministratori spetta, ~~altresì,~~ il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, ~~nonché riconoscere un'indennità di fine mandato, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.~~

2. L'eventuale compenso dell'~~gli~~ amministratore delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può, tuttavia, fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 15. - Amministratore Unico -

1. Nel caso l'Amministrazione venga affidata ad un Amministratore Unico, egli avrà la firma sociale e la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio, avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana

od estera, e ad esso saranno conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta con la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

L'Amministratore Unico potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da tre ~~o nove~~ **cinque** membri.
2. Al Consiglio d'Amministrazione vengono conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta con la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 17. - Cariche sociali -

1. Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, elegge tra i componenti un Presidente, **cui potrà attribuire specifiche deleghe di gestione solo se preventivamente autorizzato dall'Assemblea. Il Consiglio può nominare anche un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.**
2. **Ferma restando la possibilità di attribuire deleghe gestorie al Presidente come indicato al precedente comma 1**, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un **solo** ~~e o più~~ Amministratore Delegato, determinandone i poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., e può, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società nonché l'uso della firma sociale.
4. All'Amministratore Delegato può essere attribuita la rappresentanza della Società nell'ambito delle materie oggetto di delega.
5. **E' ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**
6. **Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**

Art. 18. - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio si radunerà anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, quando il Presidente lo giudicherà opportuno o quando ne sarà fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri, o **dall'Organo di Controllo Collegio Sindacale.**

2. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione; sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima, oppure con telegramma o telefax o posta elettronica a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo ~~e ai Sindaci effettivi~~ in modo che ciascuno di essi ne sia informato almeno tre giorni prima della riunione.

3. Le deliberazioni del Consiglio saranno valide se vi sarà la presenza effettiva della maggioranza dei membri e la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Anche in assenza di convocazione, sono valide le adunanze a cui assistono tutti i Consiglieri in carica ed i/il Sindaci/o effettivi/o se nominati.

4. I Consiglieri e i/il Sindaci/o effettivi/o sono tenuti ad indicare il domicilio e l'indirizzo e-mail ove inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 delle presenti **Norme sul funzionamento della società** ~~statute~~.

5. Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le riunioni del Consiglio potranno altresì svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e possano seguire e partecipare alla discussione, nonché visionare i documenti.

Verificati questi requisiti, da attestarsi in verbale, la riunione si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente.

7. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che trascriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali.

8. Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Art. 19. - Collegio Sindacale Organo di Controllo e Revisore -

1. La società nomina un Organo di Controllo o un Revisore.

2. ~~Quale~~ L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c., può essere monocratico (Sindaco unico) o pluripersonale (Collegio Sindacale).

3. ~~Qualora sia nominato un Organo di Controllo collegiale esso è nominato un Sindaco Collegio sindacale~~ composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ~~dura in carica tre anni~~ e i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Il presidente del Collegio sindacale viene nominato direttamente dall'assemblea in occasione della nomina di tale organo e la stessa assemblea fissa i compensi spettanti ai sindaci.

La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

2. Ai sensi dell'art. 2409-bis, ~~qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti comma 3, c.c., tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.~~

3. ~~Il Collegio sindacale~~ L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ~~e d'esercita il controllo contabile sulla società.~~

4. ~~Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.~~

5. L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

6. ~~Alternativamente all'Organo di Controllo o in aggiunta allo stesso, la Società può nominare un Revisore, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, cui spetta la revisione legale dei conti.~~

6. I compensi dell'Organo di controllo o del Revisore sono comunque determinati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge vigente.

Art. 20. - Esercizio sociale -

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 21. - Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili -

1. Gli utili netti di ciascun esercizio risultanti dal bilancio vengono ripartiti come segue:

- il 5% al fondo di riserva ordinaria, fino a che non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

~~2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Cassa Sociale nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.~~

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili, andranno prescritti in favore della società.

Art. 22. – Scioglimento -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Art. 23. - Foro competente -

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e/o i componenti gli organi sociali il foro competente è quello del luogo ove ha sede la società.

Art. 24. – Rinvio -

Per quanto non previsto dalle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**, valgono le norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni **del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) in quanto applicabili alla società.**